

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

Provincia di Rovigo

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2013

Il Comune di FRASSINELLE POLESINE indice il presente Bando di Concorso per l’anno 2013 per l’assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di FRASSINELLE POLESINE nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della L.R. del 02.04.1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tutt’ora interessati all’assegnazione di un alloggio di E.R.P. sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando pena l’esclusione della graduatoria.

1) REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE.

Conformemente a quanto disposto dalla legge regionale n. 10 del 02.04.1996 e successive modifiche ed integrazioni, i richiedenti, per conseguire l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadini italiani;
a bis) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Frassinelle Polesine salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio/i o parti di esso/i per il/i quale/i il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a **Euro 24.689,00**, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, come sostituito dall’art. 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all’art. 8 del DPR 22/12/1986 n. 917, dedotti gli oneri di cui all’art. 10 del citato decreto di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dall’ultima dichiarazione presentata/certificazione ricevuta. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di Euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di Euro 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell’articolo 7 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.

I lavoratori emigrati all’estero che intendono partecipare al concorso devono indicare, quale Comune prescelto, il Comune di Frassinelle Polesine in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell’assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

Le domande incomplete ai fini della verifica dei requisiti per l’assegnazione non verranno prese in considerazione ed il richiedente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria.

2) CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

Le graduatorie di assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono formate sulla base dei punteggi assegnati alle seguenti condizioni:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal:

1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque:	punti 1;
1.2) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci:	punti 3;
1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci:	punti 5;

Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal;
- nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l’importo di una pensione minima INPS:

	punti 4;
--	-----------------
- presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni:

	punti 1;
--	-----------------
- presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti:

	punti 4;
--	-----------------

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

- presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti:

	punti 5;
--	-----------------

ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;

- nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:

	punti 2;
--	-----------------
- nucleo familiare composto da 5 o più unità:

	punti 2;
--	-----------------
- nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico:

	punti 3;
--	-----------------
- coppie che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio:

	punti 2;
--	-----------------

- anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva: **punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;**

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

- situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistenti da almeno un anno alla data di scadenza del bando, dovuta a:

1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni:	punti 5;
1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità:	punti 2;
1.3 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità:	punti 1;
1.4 presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio:	punti 1;

La condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall’esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

- situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

- abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall’autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

- da due a tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14:

	punti 1;
--	-----------------

- da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14:

	punti 2;
--	-----------------

- abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall’art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni:

	punti 2;
--	-----------------

- richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l’uso dell’alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno:

	punti 5.
--	-----------------

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

- Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito all’art. 5, comma 4, della L.R. n. 10/96 e succ. modif. ed integrazioni.

I punteggi verranno attribuiti sulla base di quanto regolarmente dichiarato e allegato alla domanda di assegnazione.

3) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, pena la nullità della stessa, deve essere redatta su apposito modello disponibile presso il Comune di Frassinelle Polesine.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia posta in presenza di un dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38 e 47 DPR n. 445/2000). La domanda deve essere bollata con una marca da bollo da €. 16,00. Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggi e che sono espressamente indicati nella domanda stessa (figli nascituri, verbali della Commissione Medica, abitazione in un alloggio improprio o con barriere architettoniche per portatore di handicap, o sovraffollato o antigienico, ecc. ..). Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto al punteggio. L’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

4) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Comune di Frassinelle Polesine – Via Roma, 349 – corredate dei documenti previsti al precedente punto 3) entro TRENTA giorni dalla pubblicazione del presente bando, e cioè entro il **27.01.2014** per i richiedenti residenti in Italia, ed entro QUARANTACINQUE giorni e cioè entro il **11.02.2014** per i richiedenti emigrati all’estero (nel caso in cui la domanda dovesse essere spedita a mezzo di plico postale, farà fede la data del timbro postale).

5) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando l’A.T.E.R. di Rovigo formerà e renderà pubblica la graduatoria provvisoria.

A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare, in caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inamissibili con le relative motivazioni.

Dopo l’approvazione, la graduatoria provvisoria con l’indicazione del punteggio sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all’estero ne verrà data notizia mezzo raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio del Comune, potranno inoltrare opposizione alla Commissione per l’assegnazione alloggi.

Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Frassinelle Polesine entro 10 giorni dalla scadenza dei termini dei ricorsi, il Comune di Frassinelle Polesine trasmetterà i ricorsi unitamente alla graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all’art. 6 della L.R. n. 10/96, che provvederà a decidere sul ricorso medesimo sulla base dei documenti acquisiti e allegati al ricorso. Per emigrati all’estero il predetto termine è elevato a 45 giorni dalla data di invio della raccomandata. La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. n. 10/96 art. 5 comma 4, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

6) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, è effettuata con provvedimento del Sindaco, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, tenendo conto dei metri quadrati di superficie utile di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario. Non potrà essere assegnato un alloggio di superficie superiore a quanto stabilito dall’art. 9 comma 3, L.R. n. 10/1996. Qualora il Comune, prima della consegna dell’alloggio, accertati la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall’art. 2 L.R. n. 10/1996, sospende la consegna e trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell’interessato alla Commissione di cui al precedente punto 6). Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione di cui al precedente punto per eventuale esclusione dalla graduatoria.

Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all’art. 18, lettera A9 e B9, della L.R.V. n. 10/96, così come modificato dall’art. 14 della L.R.V. n. 18/2006, in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.

7) MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 10/1996, viene applicato con le modalità previste dalla stessa.

8) LEGGE N. 675/96 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al presente bando vengono applicate le normative previste dalla Legge 675 del 31.12.1996 recante: “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

IL SINDACO
PASQUALIN Ennio